REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO LAVORO E WELFARE
SETTORE 06 - FORMAZIONE – ACCREDITAMENTI E SERVIZI ISPETTIVI

Assunto il 04/05/2023

Numero Registro Dipartimento 1576

==========

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6090 DEL 04/05/2023

Oggetto: AUTORIZZAZIONE DI N. 1 (UNA) EDIZIONI DI UN CORSO LIBERO AUTOFINANZIATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL PROFILO DI “TECNICO DELLA MEDIAZIONE INTERCULTURALE” AI SENSI DELL'ART. 40 DELLA L. R. 18/85 E DELLA SCHEDA FIGURA PROFESSIONALE DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE QUALIFICAZIONI E DELLE COMPETENZE, “D. G. R. DEL 13/06/2016 N. 215 “INTEGRAZIONE D. G. R. N. 335 DEL 17 SETTEMBRE 2015. ISTITUZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE QUALIFICAZIONI E DELLE COMPETENZE” E RELATIVO ALLEGATO” ENTE FONDAZIONE CITTA’ SOLIDALE ONLUS

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la L. R. n. 18/85 sull'ordinamento della Formazione Professionale e conseguente Circolare attuativa, approvata con D. G. R. n. 3325 del 04 agosto 1986 che disciplina il settore della formazione Professionale in Calabria, ivi comprese le attività "libere", artt. 40 e 41;
VISTA la L. n. 241 del 07 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. ii.;
VISTA la L. R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e ss. mm. ii.;
VISTO il D. P. G. R. n. 354 del 24 giugno 1999 recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione" come modificato con successivo D. P. G. R. n. 206 del 15 dicembre 2000 e ss. mm. ii.;
VISTA la L. R. n. 19/2021 "Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti e il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria";
VISTO il D. Lgs. n. 365 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (G. U. 09 maggio 2001 n. 106);
VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 19/01/2018 avente ad oggetto: "Disciplina degli incarichi extra ufficio autorizzati o conferiti ai dipendenti della Giunta Regionale della Calabria";
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la D. G. R. n. 468 del 19 ottobre 2017 "Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta Regionale. Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento Regionale n. 16 del 23 dicembre 2015" e ss. mm. ii.;
VISTA la D. G. R. n. 63 del 15 febbraio 2019 "Struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione. Revoca della Struttura organizzativa approvata con D. G. R. n. 541/215" e ss. mm. ii.;
VISTO il D. P. G. R. n. 180 del 07/11/ 2021 avente ad oggetto: "Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale. Abrogazione Regolamento Regionale n. 3 del 19 febbraio 2019;
VISTA la D. G. R. n. 665 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto "Misure per garantire la funzionalità della struttura Organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione Regolamento di Riorganizzazione delle Strutture della Giunta Regionale. Abrogazione del Regolamento Regionale 20 aprile 2022 n. 3, ss. mm. ii.;
VISTO il D. D. G. n. 16818 del 20 dicembre 2022, "D. G. R. n. 665 del 14/12/2022 "Adempimenti Dipartimento Lavoro e Welfare: conferimento incarichi di reggenza ai Dirigenti non apicali - conferimento obiettivi;
VISTO il D. D. G. n.17170 del 23 dicembre 2022 "Adempimenti conseguenti alla D. G. R. n. 665 del 14 dicembre 2022. Approvazione Micro-Struttura Organizzativa del Dipartimento "Lavoro e Welfare";
VISTA la D. G. R. n. 704 del 28 dicembre 2022 con cui la Giunta Regionale, per le motivazioni ivi specificate, ha individuato - a conclusione della procedura di cui all'avviso pubblicato, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001, il 15 dicembre 2022 - quale Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro e Welfare" il Dottor Roberto Cosentino, Dirigente di ruolo della Giunta Regionale Calabria;
VISTO il D. P. G. R. n. 135 del 29/12/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro e Welfare" al Dottor Roberto Cosentino;
VISTO il D. D. G. n. 16818 del 20 dicembre 2022 con il quale si è preso atto che per il Settore 6 - "Formazione, Accreditamento e Servizi Ispettivi" non è stato individuato alcun Dirigente, e pertanto, ex lege, le funzioni saranno svolte dal Dirigente Generale, Dottor Roberto Cosentino;
VISTO il D. D. G. n. 2542 del 22/02/2023, con il quale è stata attribuita alla Dott. ssa Rita Le Piane la P.O. di Coordinamento attività corsi "Liberi - Apprendistato - Formazione Continua".
VISTA la Legge 6 marzo 1998 n. 40, "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", in particolare, Titolo V, capo IV, art. 40, "misure di integrazione sociale", comma 1 lettera e);

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, in particolare, art. 42, “misure di integrazione sociale”, comma 1 lettera e);
VISTO gli atti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per il “Riconoscimento della figura professionale del Mediatore Interculturale”, Repertorio Atti n. 09/030/CR/C9 del 08/04/2009;
VISTA la D. G. R. del 06/08/2014 n. 342, “Mediatore Interculturale: approvazione Standard Formativo, istituzione Elenco Regionale”;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1334 del 07/02/2019, “D. G. R. n. 215 del 13 giugno 2016, "Repertorio regionale delle figure professionali". Integrazione del repertorio - approvazione elenco di nuove figure professionali e relative schede descrittive”;
VISTO l’allegato A al Decreto Dirigenziale n. 1334 del 07/02/2019, “Elenco delle figure professionali”;
VISTA la Scheda Figura Professionale del Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze di “Tecnico della Mediazione Interculturale”.
VISTA la proposta del responsabile del procedimento, Coschignano Valentino, che si formalizza con la sottoscrizione in calce alla presente, per come di seguito esposta.
PREMESSO CHE
Con nota acquisita al protocollo Regione Calabria n. 144137 del 28/03/2023, l’ente “Fondazione Città Solidale ONLUS”, con sede legale e formativa in - 88100 Catanzaro (CZ) Via della Solidarietà n. 1, ha avanzato richiesta di autorizzazione per n. 1 (una) edizione di un corso libero autofinanziato di formazione professionale per il profilo di “Tecnico della Mediazione Interculturale”, ai sensi dell’art. 40 della L. R. 18/85 e della Scheda Figura Professionale del Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze di “Tecnico della Mediazione interculturale”, così strutturato:
durata complessiva del corso in ore n. 500 (cinquecento), di cui:

- modulo di base n. 300 (trecento) ore di formazione teorica;
- stage/tirocinio formativo curriculare n. 200 (duecento) ore.

Con nota protocollo Regione Calabria n. 144273 del 28/03/2023 è stato nominato Responsabile del procedimento il dipendente Coschignano Valentino.
COSIDERATO CHE
L’ente “Fondazione Città Solidale ONLUS” dispone di struttura ed attrezzature idonee allo svolgimento di attività formative per come risulta dal Decreto Dirigenziale Regionale di Accreditamento Definitivo n. 11188 del 23/09/2022 per n. 23 (ventitré) allievi, ore di formazione complessive autorizzate n. 4.160 (quattromilacentosessanta), per le seguenti macrotipologie:
formazione continua con utenza speciale n. 2.080 (duemilaottanta) ore;
formazione superiore con utenza speciale n. 2.080 (duemilaottanta) ore.
Il numero massimo di partecipanti richiesti è di n. 23 (ventitré) unità;
Il costo annuale a carico di ogni singolo partecipante e di € 1.400,00 (millequattrocento/00) onnicomprensivo;
La sede formativa dell’ente “Fondazione Città Solidale ONLUS” per il corso in argomento è ubicata in - 88100 Catanzaro (CZ) Via della Solidarietà n. 1.
COSIDERATO ANCORA
I requisiti di accesso:

- compimento del diciottesimo anno di età alla data di iscrizione al corso;
- diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado;
- per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dichiarazione di valore o documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione;
- per i cittadini di madre lingua italiana, conoscenza di una lingua straniera orale e scritta, livello B2 del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue) da verificare per mezzo di un test di ingresso da conservare agli atti dal soggetto formatore;
- per i cittadini comunitari ed extracomunitari di madre-lingua non italiana, conoscenza della lingua italiana orale e scritta, livello B2 del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per la

conoscenza delle lingue) da verificare per mezzo di un test di ingresso da conservare agli atti dal soggetto formatore, regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

Che dal progetto formativo si evince che il finanziamento del corso è a totale carico dei partecipanti, né sono previsti finanziamenti da parte della Regione Calabria, in coerenza all'art. 40 della L. R. 18/85;

Che non vi sono contenziosi in corso con la Regione Calabria;

Preso atto della non pervenuta risultanza dalla Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.), richiesta: PR_CZUTG_Ingresso_0029758_20230329;

Preso atto dell'autocertificazione antimafia con la quale il legale rappresentante dell'ente "Fondazione Città Solidale ONLUS" Puglisi Pietro ha dichiarato, ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. ii non sussistono né procedimenti pendenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 159/2011e ss. mm. ii, né cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. ii., acquisita al protocollo Regione Calabria n. 197568 del 03/05/2023;

Di dare atto che se quanto dichiarato con la summenzionata autocertificazione non corrisponde alla risultanza della Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) l'autorizzazione del corso in questione è soggetta a immediato decadimento;

Che l'istante si impegna a rispettare tutto quanto previsto dalla specifica normativa di settore che disciplina i corsi di formazione professionale per il conseguimento della qualifica;

Che l'istante ha dichiarato la disponibilità a sottoporsi al controllo regionale durante lo svolgimento dell'attività formativa.

COSIDERATO ALTRESI CHE

Il legale rappresentante dell'ente "Fondazione Città Solidale ONLUS" ha dichiarato, ai sensi del D. P. R. 445/2000, che tra il personale dell'ente non sono compresi soggetti con contratto di lavoro autonomo o subordinato, già dipendenti della Regione Calabria che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della P. A. o nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il legale rappresentante dell'ente "Fondazione Città Solidale ONLUS" ha dichiarato, ai sensi del D. P. R. 445/2000, che non vi sono rapporti di parentela o affinità tra i dirigenti e i dipendenti ed i titolari, amministratori soci e dipendenti della società con i benefici dei provvedimenti ampliativi di soggetti esterni che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici.

VERIFICATA la regolarità e la completezza della documentazione prevista dalla L. R. 18/85 e dalla normativa di settore, nonché, di tutte le autocertificazioni propedeutiche alla predisposizione del presente decreto, inoltrata dall'ente "Fondazione Città Solidale ONLUS" e acquisita agli atti di questo Ufficio.

TANTO PREMESSO PROPONE

Di approvare la proposta formativa presentata dall'ente "Fondazione Città Solidale ONLUS" in quanto conforme alle disposizioni vigenti in materia.

Di autorizzare l'ente "Fondazione Città Solidale ONLUS", ai sensi dell'art. 40 della L. R. 18/85, a svolgere n. 1 (una) edizioni di un corso libero autofinanziato di formazione professionale per il profilo di "Tecnico della Mediazione Interculturale", di cui alla Scheda Figura Professionale del Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze di "Tecnico della Mediazione Interculturale", strutturato nel modo seguente:

durata complessiva del corso in ore n. 500 (cinquecento), di cui:

- modulo di base n. 300 (trecento) ore di formazione teorica;
- stage/tirocinio formativo curriculare n. 200 (duecento) ore.

Numero massimo di partecipanti 23 (ventitré).

Costo annuale a carico di ogni partecipante € 1.400,00 (millequattrocento/00) onnicomprensivo.

I requisiti di accesso:

- compimento del diciottesimo anno di età alla data di iscrizione al corso;
- diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado;
- per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dichiarazione di valore o documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione;

- per i cittadini di madre lingua italiana, conoscenza di una lingua straniera orale e scritta, livello B2 del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue) da verificare per mezzo di un test di ingresso da conservare agli atti dal soggetto formatore;
- per i cittadini comunitari ed extracomunitari di madre-lingua non italiana, conoscenza della lingua italiana orale e scritta, livello B2 del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue) da verificare per mezzo di un test di ingresso da conservare agli atti dal soggetto formatore, regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

Sede formativa 88100 Catanzaro (CZ) Via della Solidarietà n. 1.

Di prevedere gli esami finali per il conseguimento della qualifica di "Tecnico della Mediazione Interculturale" per gli allievi che abbiano regolarmente frequentato almeno il 70% delle ore previste innanzi ad una commissione esaminatrice istituita ai sensi della L. R. 18/85, della D. G. R. n. 3326/86, del Regolamento Regionale n.1/2018 approvato dalla Giunta Regionale in data 23 novembre 2017, presieduta, da un componente designato dalla Regione Calabria.

Di autorizzare, sin d'ora, l'ente "Fondazione Città Solidale ONLUS" a procedere all'inserimento di nuovi allievi fino al raggiungimento del numero massimo di allievi ammissibili ed autorizzabili per il percorso formativo in questione, con assunzione diretta e dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante in ordine al possesso dei requisiti di legge richiesti ed idonei a legittimare un nuovo inserimento, dandone immediata comunicazione alla Regione Calabria U. D. P. 6.6 Cosenza, purché alla data di presentazione di detta istanza non sia effettuato più del 30% del monte ore complessivo previsto. L'effettuato inserimento è con riserva a seguito della verifica d'ufficio dei presupposti di legittimazione dello stesso nei termini di legge (30 gg.) che potrà determinare, in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti, provvedimenti di diniego e non riconoscimento dell'attività effettuata.

Di dare atto che la frequenza alle lezioni deve essere documentata con rilevazione delle presenze su apposito registro, predisposto dall'ente gestore, numerato in tutte le sue pagine e vidimato e timbrato dal competente settore della Regione Calabria.

Di dare atto che, contestualmente all'avvio del corso, il soggetto attuatore deve inviare alla Regione Calabria U. D. P. 6.6 Cosenza, la seguente documentazione:

1. elenco completo di ogni dato anagrafico dei partecipanti e documentazione attestante il possesso dei requisiti d'ingresso, copia delle domande di iscrizione e/o contratti formativi, documento di identità in corso di validità e C. F. dei medesimi partecipanti;
2. calendario didattico completo del corso;
3. dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D. P. R. 445/2000, da parte del legale rappresentante dell'ente, attestante che gli allievi inseriti nell'elenco sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa;
4. dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D. P. R. 445/2000, da parte del legale rappresentante dell'ente, attestante che per ciascun docente e non docente coinvolto nell'attività formativa autorizzata è stato sottoscritto un contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia;
5. dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D. P. R. 445/2000, da parte del legale rappresentante dell'ente, attestante che le ore di attività formativa autorizzate rientrano nel monte ore per la macrotipologia formazione superiore, per come risulta dal Decreto Dirigenziale Regionale di Accreditamento Definitivo n. 11188 del 23/09/2022;
6. dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D. P. R. 445/2000, da parte del legale rappresentante dell'ente, attestante l'espletamento delle procedure connesse alla copertura assicurativa contro gli infortuni (denuncia INAIL) e polizza assicurativa RCT;
7. dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D. P. R. 445/2000, da parte del legale rappresentante dell'ente, attestante la compatibilità dell'attuazione del corso con gli altri carichi di lavoro dell'ente rispetto alle strutture logistiche, alle attrezzature e alla capacità organizzative a disposizione della sede formativa;
8. relazione preventiva dei rischi connessi all'attività formativa svolta, sottoscritta dal medico competente, per come previsto dal D. Lgs. 81/2008, ss. mm. ii.;
9. dichiarazione di assunzione di impegno, da parte del legale rappresentante dell'ente in merito:
9.1 all'inserimento di un numero di allievi non superiore alle capacità logistiche e funzionali della sede;
9.2 a comunicare, tempestivamente, tutte le variazioni intervenute sulle condizioni e sui requisiti che hanno costituito la base per il riconoscimento del corso;

9.3 a fornire alla Regione Calabria U. D. P. 6.6 Cosenza i dati necessari per il monitoraggio fisico-procedurale, secondo le modalità indicate dalla Regione Calabria.

Di dare atto che, per lo svolgimento del tirocinio formativo curriculare, l'ente "Fondazione Città Solidale ONLUS", deve trasmettere alla Regione Calabria U. D. P. 6.6 Cosenza, la seguente documentazione:

a) le convenzioni con le strutture che ospitano gli allievi;
b) la dichiarazione INAIL di variazione sede formativa;
c) la polizza assicurativa RCT;
d) il progetto formativo individuale di ogni singolo partecipante per il tirocinio formativo curriculare;
e) il registro del tirocinio formativo curriculare conforme al modello autorizzato dalla Regione Calabria, predisposto dall'ente gestore, numerato in tutte le sue pagine, timbrato e vidimato dal competente settore della Regione Calabria;
f) la nomina del tutor della struttura ospitante;
g) il calendario didattico.

Preso atto della non pervenuta risultanza dalla Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.), richiesta: PR_CZUTG_Ingresso_0029758_20230329;

Preso atto dell'autocertificazione antimafia con la quale il legale rappresentante dell'ente "Fondazione Città Solidale ONLUS" Puglisi Pietro ha dichiarato, ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. ii non sussistono né procedimenti pendenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 159/2011e ss. mm. ii, né cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. ii., acquisita al protocollo Regione Calabria n. 197568 del 03/05/2023;

Di dare atto che se quanto dichiarato con la summenzionata autocertificazione non corrisponde alla risultanza della Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) l'autorizzazione del corso in questione è soggetta a immediato decadimento;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria.

Di dare atto che l'autorizzazione rilasciata potrà essere revocata in qualsiasi momento ove si accerti il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa citata in premessa o nel caso in cui vengano rilevate gravi irregolarità nella realizzazione dell'intervento formativo approvato.

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità resa alla stregua dell'istruttoria compiuta, che qui si intende integralmente trascritta e parte sostanziale ed integrante del presente atto.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e ripetute:

Di approvare la proposta formativa presentata dall'ente "Fondazione Città Solidale ONLUS" in quanto conforme alle disposizioni vigenti in materia.

Di autorizzare l'ente "Fondazione Città Solidale ONLUS", ai sensi dell'art. 40 della L. R. 18/85, a svolgere n. 1 (una) edizioni di un corso libero autofinanziato di formazione professionale per il profilo di "Tecnico della Mediazione Interculturale", di cui alla Scheda Figura Professionale del Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze di "Tecnico della Mediazione Interculturale", strutturato nel modo seguente:

- durata complessiva del corso in ore n. 500 (cinquecento), di cui:
  - modulo di base n. 300 (trecento) ore di formazione teorica;
  - stage/tirocinio formativo curriculare n. 200 (duecento) ore.

Numero massimo di partecipanti 23 (ventitré).
Costo annuale a carico di ogni partecipante € 1.400,00 (millequattrocento/00) onnicomprensivo.
I requisiti di accesso:

- compimento del diciottesimo anno di età alla data di iscrizione al corso;
- diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado;
- per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dichiarazione di valore o documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione;

- per i cittadini di madre lingua italiana conoscenza di una lingua straniera orale e scritta livello B2 del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue) da verificare per mezzo di un test di ingresso da conservare agli atti dal soggetto formatore;
- per i cittadini comunitari ed extracomunitari di madre-lingua non italiana conoscenza della lingua italiana orale e scritta livello B2 del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue) da verificare per mezzo di un test di ingresso da conservare agli atti dal soggetto formatore, regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

Sede formativa 88100 Catanzaro (CZ) Via della Solidarietà n. 1.

Di prevedere gli esami finali per il conseguimento della qualifica di "Tecnico della Mediazione Interculturale" per gli allievi che abbiano regolarmente frequentato almeno il 70% delle ore previste innanzi ad una commissione esaminatrice istituita ai sensi della L. R. 18/85, della D. G. R. n. 3326/86, del regolamento Regionale n.1/2018 approvato dalla Giunta Regionale in data 23 novembre 2017, presieduta, da un componente designato dalla Regione Calabria.

Di autorizzare, sin d'ora, l'ente "Fondazione Città Solidale ONLUS" a procedere all'inserimento di nuovi allievi fino al raggiungimento del numero massimo di allievi ammissibili ed autorizzabili per il percorso formativo in questione, con assunzione diretta e dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante in ordine al possesso dei requisiti di legge richiesti ed idonei a legittimare un nuovo inserimento, dandone immediata comunicazione alla Regione Calabria U. D. P. 6.6 Cosenza, purché alla data di presentazione di detta istanza non sia effettuato più del 30% del monte ore complessivo previsto. L'effettuato inserimento è con riserva a seguito della verifica d'ufficio dei presupposti di legittimazione dello stesso nei termini di legge (30 gg.) che potrà determinare, in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti, provvedimenti di diniego e non riconoscimento dell'attività effettuata.

Di dare atto che la frequenza alle lezioni deve essere documentata con rilevazione delle presenze su apposito registro, predisposto dall'ente gestore, numerato in tutte le sue pagine e vidimato e timbrato dal competente settore della Regione Calabria.

Di dare atto che, contestualmente all'avvio del corso, il soggetto attuatore deve inviare alla Regione Calabria U. D. P. 6.6 Cosenza, la seguente documentazione:

1. elenco completo di ogni dato anagrafico dei partecipanti e documentazione attestante il possesso dei requisiti d'ingresso, copia delle domande di iscrizione e/o contratti formativi, documento di identità in corso di validità e C. F. dei medesimi partecipanti;
2. calendario didattico completo del corso;
3. dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D. P. R. 445/2000, da parte del legale rappresentante dell'ente, attestante che gli allievi inseriti nell'elenco sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa;
4. dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D. P. R. 445/2000, da parte del legale rappresentante dell'ente, attestante che per ciascun docente e non docente coinvolto nell'attività formativa autorizzata è stato sottoscritto un contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia;
5. dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D. P. R. 445/2000, da parte del legale rappresentante dell'ente, attestante che le ore di attività formativa autorizzate rientrano nel monte ore per la macrotipologia formazione superiore, per come risulta dal Decreto Dirigenziale Regionale di Accreditamento Definitivo n. 11188 del 23/09/2022;
6. dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D. P. R. 445/2000, da parte del legale rappresentante dell'ente, attestante l'espletamento delle procedure connesse alla copertura assicurativa contro gli infortuni (denuncia INAIL) e polizza assicurativa RCT;
7. dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D. P. R. 445/2000, da parte del legale rappresentante dell'ente, attestante la compatibilità dell'attuazione del corso con gli altri carichi di lavoro dell'ente rispetto alle strutture logistiche, alle attrezzature e alla capacità organizzative a disposizione della sede formativa;
8. relazione preventiva dei rischi connessi all'attività formativa svolta, sottoscritta dal medico competente, per come previsto dal D. Lgs. 81/2008, ss. mm. ii.;
9. dichiarazione di assunzione di impegno, da parte del legale rappresentante dell'ente in merito:
   - **9.1** all'inserimento di un numero di allievi non superiore alle capacità logistiche e funzionali della sede;
   - **9.2** a comunicare, tempestivamente, tutte le variazioni intervenute sulle condizioni e sui requisiti che hanno costituito la base per il riconoscimento del corso;

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

9.3 a fornire alla Regione Calabria U. D. P. 6.6 Cosenza i dati necessari per il monitoraggio fisico-procedurale, secondo le modalità indicate dalla Regione Calabria.

Di dare atto che, per lo svolgimento del tirocinio formativo curriculare, l'ente "Fondazione Città Solidale ONLUS", deve trasmettere alla Regione Calabria U. D. P. 6.6 Cosenza, la seguente documentazione:

a) le convenzioni con le strutture che ospitano gli allievi;
b) la dichiarazione INAIL di variazione sede formativa;
c) la polizza assicurativa RCT;
d) il progetto formativo individuale di ogni singolo partecipante per il tirocinio formativo curriculare;
e) il registro del tirocinio formativo curriculare conforme al modello autorizzato dalla Regione Calabria, predisposto dall'ente gestore, numerato in tutte le sue pagine, timbrato e vidimato dal competente settore della Regione Calabria;
f) la nomina del tutor della struttura ospitante;
g) il calendario didattico.

Di dare atto che la Regione Calabria U. D. P. 6.6 Cosenza si riserva di richiedere prima dell'inizio dell'attività formativa ulteriore documentazione.

Di dare atto che il competente Servizio Ispettivo della Regione Calabria si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, ispezioni e controlli circa il regolare espletamento delle attività formative del corso rispetto a quanto previsto dal progetto autorizzato.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria.

Di dare attoche l'autorizzazione rilasciata potrà essere revocata in qualsiasi momento ove si accerti il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa citata in premessa o nel caso in cui vengano rilevate gravi irregolarità nella realizzazione dell'intervento formativo approvato.

Di stabile che, in considerazione dei termini di validità delle autocertificazioni, l'attività formativa autorizzata deve essere avviata entro 6 (sei) mesi dalla data di notifica del presente atto, diversamente, sarà necessaria una nuova autorizzazione.

Di notificare copia del presente provvedimento all'ente "Fondazione Città Solidale ONLUS".

Di provvedere, ai sensi della L. R. n. 11 del 6 aprile 2011 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, alla pubblicazione del provvedimento sul BURC.

Di provvedere, ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, della L. R. n. 11 del 6 aprile 2011 e del Regolamento UE 2016/679, alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi entro 120 (centoventi) giorni.

Sottoscritta dal Funzionario Istruttore
Valentino Coschignano
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
ROBERTO COSENTINO
(con firma digitale)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.